

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4847

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CASTELLANI Carla, PELLICINI
e MONTELEONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 2000

—————

Norme per prevenire la reiterazione dei reati a sfondo sessuale
commessi sui minori

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'abuso e lo sfruttamento sessuale sui minori è uno dei crimini più aberranti che la nostra società conosca ed è purtroppo un crimine in costante e drammatica crescita in ogni parte del mondo.

La precisa portata del fenomeno non è facilmente quantificabile né in Italia né negli altri Paesi, ma i dati forniti da varie ricerche sono allarmanti ed evidenziano la prevalenza di tali abusi nell'ambito familiare. Si registrano, infatti, sempre più frequentemente casi di violenza e di abusi sessuali connessi sui minori che permangono alla ribalta delle cronache per qualche tempo, suscitano la giusta indignazione della pubblica opinione, forniscono spunto per accesi dibattiti televisivi, disamine da parte dei cosiddetti «addetti ai lavori», evidenziando la carenza di strumenti adeguati e di interventi legislativi più efficaci.

Di fronte a tali crimini non è più concepibile fermarsi a dibattiti e discussioni ma è necessario agire con strumenti idonei: il fenomeno deve essere dunque oggetto di attenzione costruttiva da parte del corpo sociale e delle istituzioni.

Non si può negare che oggi, più che in passato, esiste una decisa, forte e trasversale volontà di tutelare e preservare l'infanzia da ogni forma di abuso, ma si avverte l'esigenza e l'urgenza di adottare nuove norme più severe contro chi compie il crimine più odioso che la storia conosca.

Il legislatore è già intervenuto con l'emanazione della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno ai minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù; l'urgenza di adottare nuove norme più severe ha por-

tato all'approvazione, in breve tempo, della suddetta legge che appunto colpisce duramente chi abusa sessualmente dei minori, chi incoraggia la prostituzione minorile, chi detiene o distribuisce materiale pornografico che ha per oggetto minori ed anche chi compie tali reati all'estero approfittando delle situazioni di indigenza e di bisogno che spingono molti minori a prostituirsi.

Ma il problema della pedofilia deve essere analizzato anche da altro angolo prospettico e cioè l'alto «grado di ricaduta» in cui incorrono i reati; poiché il corpo normativo esistente non copre tali fattispecie, è necessario e doveroso intervenire in tal senso con misure efficaci ed incisive.

Colmare tali lacune normative contribuisce a favorire la repressione di questi efferati crimini che non possono essere tollerati in nome di una pretesa libertà sessuale degli adulti, considerato che quando si tratta di pedofilia esiste un limite ben preciso ed invalicabile ai diritti di libertà degli adulti: quello dell'infanzia.

Lontani da facili demagogie che non risolvrebbero alcuno dei problemi, finanche antropologici, che stanno alla radice di questi fenomeni, e consapevoli della loro gravità, si avanza la proposta di una azione «terapeutica» su coloro che si rendono colpevoli di reati sessuali sui minori. Pensiamo, infatti, che un intervento medico rappresenti una misura deterrente, costituendo insieme la prevenzione e la pena per un crimine così efferato. Così come è avvertita in maniera forte l'esigenza di trovare più efficaci e specifici strumenti per prevenire la reiterazione dei reati intrafamiliari o connessi alla pedofilia, prevedendo norme che comportano l'applicazione di misure interdittive, ulteriori rispetto

a quelle esistenti, come l'applicazione di particolari misure di sicurezza o l'allontanamento dal domicilio domestico nel caso di abuso intrafamiliare.

Passando all'esame dei singoli articoli, il primo di essi prevede la possibilità, su richiesta del condannato, di un trattamento neuropsichiatrico, psicoterapeutico o farmacologico, durante la detenzione, da attivare sulla base degli esiti di una perizia medico-psichiatrica, secondo le prescrizioni definite dal tribunale di sorveglianza che vigila sull'andamento del programma stesso.

All'articolo 2 si prevede la possibilità di accedere ai benefici della sospensione condizionale della pena, o alle misure alternative al regime carcerario, per il condannato che accetti di sottoporsi al programma di cui all'articolo precedente.

Nell'articolo 3, invece il trattamento sanitario *de quo* è imposto al condannato, con provvedimento del giudice, nei casi di reiterazione del reato di abuso a sfondo sessuale, reiterazione che preclude l'applicazione delle misure alternative.

Con l'articolo 4 si introduce l'obbligo per il condannato di comunicare la propria residenza, in modo tale da dare la possibilità al magistrato, nei casi in cui riterrà opportuno, di avvertire le autorità di polizia, nonché le autorità scolastiche distrettuali, della presenza nel luogo della persona condannata. Ciò al fine di evitare la reiterazione del reato di abuso sessuale e di operare un controllo sulle possibili vittime; tutto ciò senza creare allarmismo nella collettività, ma tenendo alta la soglia di attenzione dei responsabili delle istituzioni più vicine alle possibili vittime dei reati di abuso a sfondo sessuale.

L'articolo 5, infine, aggiunge tra le pene accessorie previste dall'articolo 609-*nonies* del codice penale il divieto di soggiorno del condannato in determinate località, l'allontanamento dal domicilio familiare o dalla convivenza, nell'ipotesi di abuso intrafamiliare, il ritiro del passaporto, l'interdizione perpetua dall'insegnamento e quella dall'impiego o da incarichi nelle istituzioni o associazioni frequentate da minori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Intervento terapeutico in corso
di detenzione)*

1. Nel corso della detenzione il condannato per reato di abuso a sfondo sessuale commesso sui minori, se lo richiede, può essere sottoposto ad un programma di recupero psicoterapeutico, neuropsichiatrico o farmacologico, a cura dell'amministrazione penitenziaria che può avvalersi di centri specializzati pubblici o convenzionati, nonché di enti ed associazioni riconosciuti dalla legge, secondo le prescrizioni definite dal tribunale di sorveglianza sulla base degli esiti di perizia medico-psichiatrica richiesta dal magistrato.

2. Il tribunale di sorveglianza può adottare le prescrizioni che ritiene più opportune.

3. Gli organi preposti al trattamento riferiscono periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento del programma di recupero e sul comportamento del reo.

4. Il tribunale di sorveglianza, sulla base dell'andamento del programma di recupero ed al comportamento del reo, predispone l'eventuale applicazione delle misure alternative.

Art. 2.

*(Sospensione condizionale della pena
e misure alternative al regime detentivo)*

1. La sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 163 del codice penale, o l'applicazione delle misure alternative al regime detentivo, possono essere subordinate dal giudice al programma di recupero di

cui all'articolo 1 della presente legge, al quale il condannato accetti di sottoporsi, condotto secondo le prescrizioni definite dal giudice o dal magistrato di sorveglianza.

2. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il ripristino quando accerta che la persona ha interrotto il trattamento, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta esecuzione del trattamento stesso, o quando accerta che la persona non ha collaborato o ha rifiutato l'esecuzione.

Art. 3.

(Obbligatorietà del trattamento terapeutico in caso di reiterazione del reato)

1. In caso di reiterazione del reato di abuso a sfondo sessuale commesso sui minori, il condannato è sottoposto, su provvedimento del giudice, al trattamento obbligatorio consistente in un programma di recupero farmacologico, psicoterapeutico o neuropsichiatrico di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La condanna per la reiterazione del reato di cui al comma 1 preclude l'applicazione delle misure alternative al regime detentivo.

Art. 4.

(Misure di prevenzione)

1. Il condannato per reato di abuso a sfondo sessuale su minori deve, al momento della messa in libertà, comunicare al magistrato di sorveglianza competente quale sarà la sua residenza, nonché la dimora, qualora non coincidente con la prima.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata, durante i successivi cinque anni, ad ogni cambiamento di residenza o dimora.

3. Il magistrato, valutato il caso, può dare comunicazione all'autorità di polizia giudi-

ziaria, qualora lo ritenga opportuno, dei luoghi indicati dalla persona, prescrivendo, qualora necessario, di informare le autorità scolastiche locali, nelle persone dei provveditori agli studi, dei presidi e dei direttori didattici nonché le istituzioni e le associazioni frequentate prevalentemente da minori.

4. Nel rispetto della libertà e della dignità delle persone interessate, l'autorità di polizia collabora con gli enti di cui al comma 3, per l'adozione delle misure necessarie a prevenire danni a minori.

Art. 5.

(Pene accessorie)

1. All'articolo 609-*nonies* del codice penale, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*) il divieto di soggiorno in determinate località, il ritiro del passaporto, l'allontanamento dal domicilio familiare o dalla convivenza;

3-*ter*) l'interdizione perpetua dall'insegnamento pubblico e privato nelle scuole di ogni ordine e grado;

3-*quater*) l'interdizione dall'impiego o da incarichi in istituzioni ed associazioni frequentate prevalentemente da minori».

2. Le pene accessorie di cui al comma 1 possono essere sospese, in tutto o in parte, qualora il condannato richieda di sottoporsi al trattamento di recupero; la condanna per reiterazione del reato di cui all'articolo 3, comma 1, preclude la sospensione delle pene accessorie.

